

R.G. 2046/11
Giudice Dott Falconi Amorelli Alessandro
Udienza 10/10/2011

UFFICIO del GIUDICE di PACE
GROSSETO

Sezione civile

0000000

Comparsa di costituzione e risposta

Per

IL COMUNE DI GROSSETO (C.F. : 00082520537), in persona del Sindaco in carica pro-tempore Dott. Emilio Bonifazi, nato il 18 luglio 1961 a Frasso Sabino (RI) e residente a Grosseto, con sede in Grosseto, P.zza del Duomo n.1, elettivamente domiciliato in Grosseto, Viale della pace n.166, presso e nello Studio dell'Avv. Michela Santini (C.F. SNTMHL74C66G702Y) dalla quale è rappresentato e difeso in forza di delega a margine del presente atto e la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero di fax 0564/427447 e/o alla propria P.E.C. : avv.michelasantini@legalmail.it,

contro

FALZEA BRUNO (C.F. FLZBRN56B08H224I), residente in Grosseto alla Via Mozart n. 23, rappresentato e difeso dal Dott Caltabiano Giuseppe, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Rossana Pinzuti in Grosseto, Via Garibaldi n. 44

0000000



Premesso che

nel giudizio iscritto al n 2046/11 R.G., introdotto con "Ricorso in opposizione a cartella esattoriale ex art 22 L. 689/81" e notificato a parte convenuta il 22/IX/2011, il Signor Bruno Falzea, chiedeva, "Voglia l'Il.mo Giudice di Pace di Grosseto, sospendere il procedimento esecutivo della cartella di pagamento per evidente violazione di legge, fissare l'udienza di comparizione, osservando le modalità procedurali di cui all'art 23 L. 689/81 e quindi

Io sottoscritto Dott. Emilio Bonifazi nella mia qualità di Sindaco, nonché legale rappresentante del Comune di Grosseto, informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delego a rappresentarlo e difenderlo, nel giudizio di cui al presente atto, nonché in ogni sua fase e grado, compresi riassunzioni, appelli, opposizioni ed esecuzioni, l'Avv. Michela Santini, conferendoLe ogni e più ampia facoltà, ivi compresa quella di conciliare, transigere, rinunciare agli atti, riscuotere, quietanzare, chiamare terzi in causa, farsi sostituire, ed eleggendo domicilio presso il suo Studio in Grosseto, Viale della Pace n° 166. Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali ex art. 10 L. 675/96, consento altresì al loro trattamento.

Grosseto, 10/10/2011

In fede
Dott. Emilio Bonifazi


E' autentica
Avv. Michela Santini


accogliere con sentenza il presente ricorso...”, convenendo in giudizio sia il Comune di Grosseto che la Equitalia Gerit S.p.a..

Con la presente Comparsa di costituzione e risposta si costituisce in giudizio il Comune di Grosseto, il quale contesta, in fatto e diritto, tutto quanto ex adverso dedotto nel Ricorso in opposizione a cartella esattoriale ex art 22 L. 689/81, di cui chiede il rigetto per i seguenti

MOTIVI

Controparte eccepisce la nullità della cartella di pagamento n. 05120110000181510 per mancata notifica della sentenza del Tar Toscana n. 3396/20002 (All.3) con la quale veniva rigettato il ricorso presentato dal Falzea e confermato il provvedimento della Pubblica Amministrazione impugnato, con relativa condanna alle spese di giudizio.

In via preliminare si evidenzia che l'art 17 L. 46/99 26/2/1999 sancisce espressamente che: “Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici. 2. Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonché quella della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”

Il ruolo è un elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario e costituisce titolo esecutivo.

L'art 21 L. 46/99 26/2/1999, precisa, inoltre che: “Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva.”

La legge n. 1034/1971 ha previsto all'art. 33 che le sentenze dei Tar "sono esecutive" (primo comma), e che l'appello "non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata" (secondo comma), salvo il potere del Consiglio di Stato (e, in Sicilia, del Consiglio di giustizia amministrativa), su istanza di parte, di sospenderne l'esecuzione, con ordinanza motivata, qualora ne possa derivare un danno grave e irreparabile (terzo comma).

In questo caso, siamo quindi di fronte a somme dovute al Comune di Grosseto, che nascono da titolo esecutivo, quale risulta essere la sentenza che si produce in atti (All.3), passata in giudicato senza opposizione nei termini di legge che: "... condanna il ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari di entrambi i giudizi, che si liquidano in 2.000,00 (duemila) euro ..." che, quindi, spettano al Comune di Grosseto.

L'art 21 L. 46/99 26/2/1999, anzidetto, inoltre, prevede l'esclusiva esigibilità a mezzo ruolo delle entrate del Comune di natura privatistica.

Riepilogando:

- 1) La normativa prevede che l'iscrizione a ruolo deve avvenire per le somme risultanti da titoli aventi efficacia esecutiva;*
- 2) La Sentenza n°3396 del 2002 emessa dal Tar Toscana ha efficacia esecutiva in quanto non oggetto di impugnazione.*

Si evidenzia, inoltre, in merito all'eccezione di tardività dell'iscrizione a ruolo, che il credito vantato dal Comune di Grosseto per effetto della Sentenza del Tar Toscana si prescrive entro dieci anni dal momento in cui lo stesso è esigibile ex art. 2946 c.c.

Il termine in questione, quindi, non è ancora scaduto e legittimamente la Pubblica Amministrazione ha iscritto a ruolo il debito del Falzea senza incorrere in nessuna decadenza o ipotesi di tardività che, tra l'altro, non è prevista per i crediti di tale tipologia.

Si consideri, poi, che il Comune ha sollecitato il pagamento dovuto per ben due volte (All.ti 4 e 5).

Infondate, in conclusione le doglianze di controparte che dovranno per i motivi di cui in narrativa essere disattese dal Giudice adito.

Ne consegue la legittimità della cartella esattoriale opposta il cui credito, peraltro, non è contestato nella sua entità.

Per mero tuziorismo difensivo, si evidenzia, in ultimo, in questa sede, come il comportamento manifestato da controparte sia pacificamente dilatorio.

Infatti, benché:

- Il Falzea ben conoscesse sia l'esistenza del procedimento in atto davanti al Tar, sia la sua soccombenza, in quanto parte ricorrente,;*
- Il Comune lo avesse più volte sollecitato a provvedere al pagamento (All.ti 4 e 5), allegando la sentenza Tar in oggetto;*

- *il Falzea, non solo non ha mai provveduto a pagare , ma neppure ha mai impugnato la suddetta sentenza, proponendo addirittura la presente opposizione con finalità, che non possono che essere esclusivamente dilatorie.*

Tutto ciò premesso, il procuratore del Comune di Grosseto,

C h i e d e

che ... "l'Ill.mo Giudice di Pace adito,

in via preliminare : respinga l'istanza di sospensione dell'esecutività e /o dell'esecutorietà della cartella di pagamento opposta non sussistendo e non essendo stati dedotti da parte attrice i gravi motivi previsti dal codice di rito;

nel merito : accertata e dichiarata la legittimità e tempestività dell'iscrizione a ruolo dei crediti esattoriali portati nella cartella esattoriale qui opposta, rigetti le richieste di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermi in tutto e/o in parte la cartella di pagamento opposta;

Con vittoria di spese diritti e onorari del presente giudizio da attribuirsi al soprascritto procuratore antistatario.

Si producono i seguenti documenti:

- 1. Disposizione Sindacale n. 603 del 28/9/2011 in copia conforme all'originale*
- 2. Originale del Ricorso in opposizione a cartella esattoriale ex art 22 L. 689/81 notificato*
- 3. Copia sentenza del Tar Toscana n. 3396/20002*
- 4. Racc del 25/8/2003*
- 5. Racc del 2/4/2008*

Grosseto, 10/X/2011

Avv. Michela Santini





Comune di Grosseto
Il Sindaco

DISPOSIZIONE N. 603 DEL 28/09/2011

Visto che in data 22/09/2010 è pervenuto il ricorso per opposizione a cartella esattoriale ex art. 22 L. 689/1981 promosso dinanzi al Giudice di Pace di Grosseto dal Sig. Falzea Bruno, relativo alla cartella di pagamento n° 05120110000181510 notificata da EQUITALIA Gerit S.p.A. in data 05/07/2011, riferita alle spese di giudizio della sentenza del T.A.R. della Toscana n° 3396/2002;

Visto l'art. 24,1° comma, lett. o, dello statuto comunale, approvato con deliberazione C.C. n° 111 del 10/11/2003, entrato in vigore il 21/12/2003, modificato con deliberazione di C.C. n° 76 del 10/07/2008, entrata in vigore il 16/08/2008;

Visto il parere del Settore Affari Generali e Istituzionale - Servizio Affari Legali prot. n° 107132 del 28/09/2011;

Ritenuta la necessità di resistere agli atti di citazione in opposizione a cartella esattoriale ex art. 22 L. 689/1981 promosso dal Sig. Falzea Bruno, onde tutelare le ragioni dell'Ente;

DISPONE

- Di costituirsi dinanzi al Giudice di Pace di Grosseto al ricorso in opposizione a cartella esattoriale ex art. 22 L. 689/1981 promosso dal Sig. Falzea Bruno, onde tutelare le ragioni dell'Ente, per i motivi espressi in narrativa;
- Di affidare l'incarico del patrocinio legale dell'Ente, onde tutelare le ragioni dell'Amministrazione Comunale all'Avv. Santini Michela del Foro di Grosseto ed eleggendo domicilio presso lo studio della suddetta professionista in Via della Pace n° 166 a Grosseto, dando atto che nel presente contenzioso il compenso da attribuire al suddetto professionista dovrà attestarsi all'80% dei minimi di tariffa del vigente tariffario Forense.
- Che con successiva Determinazione Dirigenziale del Servizio Affari Legali sarà assunto il relativo impegno di spesa.

Il Sindaco
Emilio Bonifazi

30-09-2011



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI GROSSETO

SEZIONE 1 VIA ISARCO 1

Si comunica a:

SINDACO COMUNE DI GROSSETO
PIAZZA DUOMO, 1 1871
58100 GROSSETO

COMUNE DI GROSSETO	
ARCHIVIO GENERALE N° 104887	
22 SET 2011	
CAT. <u>V</u>	CL. <u>01</u> FASC.

comunicazione di cancelleria

comunicazione di Prima Udienza

Procedimento Numero: **2046/2011** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**

Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Stato: ATTESA ESITO UDIENZA DI COMPARIZIONE

Giudice: **FALCONI AMORELLI ALESSANDRO**

Data e ora prossima udienza: 10/10/2011 11:15

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

FALZEA BRUNO

Difeso da:

ROSSANA PINZUTI

Resistente Principale

EQUITALIA CENTRO SPA

Difeso da:

Resistente Secondario

SINDACO COMUNE DI GROSSETO

Difeso da:

D. e. o. n. b.
 Corpo PM per competenza
 22/9/11 Gc

Studio legale Caltabiano Giuseppe
Via Balatelle 1/A
5037 San Giovanni la Punta (CT)
e.mail: gcaltan@tiscali.it

AL GIUDICE DI PACE DI GROSSETO

Ricorso per opposizione a cartella esattoriale ex art. 22 L. 689/1981

al sig. **Bruno Falzea**, residente in Grosseto, via Mozart, n. 23, rappresentato e difeso, virtù di procura a margine del presente atto, dal dott. Caltabiano Giuseppe, presso il studio in S. G. La Punta (CT), via Balatelle 1/A, ed elettivamente domiciliato per la presente controversia presso lo studio dell'avv. Rossana Pinzuti, in Grosseto, via Garibaldi, n. 44: **FL2BRN56B08H224A**

CONTRO

Equitalia Gerit spa, in persona del suo legale rappresentante p.t.:

Comune di Grosseto, in persona del suo legale rappresentante p.t.

AVVERSO

cartella di pagamento n. 05120110000181510, notificata da Equitalia Gerit Spa in data 07.2011 (Doc."A").

FATTO

La cartella di pagamento, si asserisce la notifica di una sentenza del TAR, risalente all'anno 2002.

DIRITTO

Si rileva la mancata notifica della sentenza di cui in cartella.

giurisprudenza pacifica, che la mancata notifica del titolo, determinando l'inesistenza del credito azionato, comporta la caducazione della cartella esattoriale per inesistenza del titolo esecutivo posto a base della sua emissione.

Mi rapp. e dif.
per il presente
procedimento
il dott.
Caltabiano
Giuseppe

Bruno Falzea
VERA LA FIRMA

Dott. Caltabiano G.

ertanto, la cartella di pagamento notificata è nulla, in quanto mancante del titolo
ecutivo, ovvero la sentenza del TAR, posto a base della sua emissione.

ardiva iscrizione a ruolo.

fatti, la sentenza risale all'anno 2002, mentre l' iscrizione al ruolo è avvenuta in data
2.12.2010, quindi sono trascorsi otto anni prima che il presunto credito fosse iscritto a
uolo.

P.Q.M.

oglia l'ill.mo Giudice di Pace di Grosseto, sospendere il procedimento esecutivo della
rtella di pagamento per evidente violazione di legge: fissare l'udienza di
omparizione, osservando le modalità procedurali di cui all'art.23 L. 689/1981 e
indi accogliere con sentenza il presente ricorso. Con ogni consequenziale
atuazione anche in ordine alle spese del presente giudizio, da distrarre in favore
el procuratore costituito.

alvis juribus.

Dott. Caltabiano Giuseppe


produce:

) Cartella di pagamento n. 05120110000181510.

DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:

1. RUOLO N. 2011/001164

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI

Nella tabella che segue sono indicati i costi e l'importo totale derivante dalla emissione del ruolo n. 2011/001164 (vedi 'Dettaglio degli addebiti' punto 1).

1. RUOLO N. 2011/001164
 Entrate coattive

Id.partita: A11 20020010000000180015N20021114 3396 200220030915 RG 2824 RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO
 COMUNE DI GROSSETO CONTRO FALZEA BRUNO RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA
 N 3396 2002 TAR TOSCANA RG 2824 1998

Ruolo n. 2011/001164.
 Reso esecutivo in data 02-12-2010.
 Ruolo ordinario.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è CRUCIANI SUSANNA.

n. Anno Rif.	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo	Compensi entro le scadenze	Compensi oltre le scadenze
1 2002	1F89	Recupero somme a seguito sentenza dell'autorità giudiziaria ordinaria	2.808,00	130,57	315,90
Totale			2.808,00	130,57	315,90
Totale da pagare (entro le scadenze)				euro 2.938,57	
Totale da pagare (oltre le scadenze)*				euro 3.123,90	

Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora (calcolati a partire dalla data di notifica della presente cartella) e i maggiori costi del servizio di riscossione.
 Vedere sezione "Informazioni utili".



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA TOSCANA

- III SEZIONE -

a pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

ul ricorso n. 2824/1998 proposto da FALZEA BRUNO, Andrea De Desaris ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale, in Firenze via Ricasoli n. 40;

e sul ricorso n. 2555/2000, proposto da FALZEA BRUNO, rappresentato e difeso dall' avv. Eugenio Dalli Cardillo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Firenze, via Di Camporeggi n. 3;

c o n t r o

COMUNE DI GROSSETO, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Gulina ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Cuccurullo in Firenze, Lungarno Vespucci n.-20;

e nei confronti di

BIEMME COSTRUZIONI S.N.C., corrente in Grosseto, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;

P E R L ' A N N U L L A M E N T O

quanto al ricorso n. 2824/98, del provvedimento n. 55526, emesso il 5 giugno 1998, con il quale il Dirigente del settore gestione del territorio ha considerato irricevibile l'istanza avanzata dal ricorrente in data 7 maggio 1998;

N. 3396 REG. SENT.

ANNO 2002

n. 2824 Reg. Ric.

Anno 1998

n. 2555 Reg. Ric.

Anno 2000

con la sentenza n., 768/99 era in contestazione un aspetto primario del modulo convenzionale, previsto dall'art. 35 L. 865/71.

Nella fattispecie, viceversa, l'oggetto della controversia è limitato agli aspetti tipici del rapporto obbligatorio tra la parte acquirente e la parte venditrice, cioè tra le due parti private del contratto di compravendita immobiliare tra le quali è infatti pendente una causa civile davanti al competente Tribunale, aspetti sui quali il Comune è stato chiamato a pronunciarsi con atti che non sono emessi in sede di esercizio di potestà autoritativa, bensì con mere attestazioni concernenti la superficie dell'alloggio compravenduto ed il suo prezzo unitario al metro quadrato.

3 - Per le ragioni sopra esposte, i ricorsi in esame devono essere riuniti e dichiarati entrambi inammissibili, non rientrando nella giurisdizione del giudice amministrativo.

Spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidati nella misura di cui in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, li riunisce e li dichiara inammissibili; condanna il ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari di entrambi i giudizi, che si liquidano in 2.000 (duemila) euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze, il **14 novembre 2002**, dal Tribunale

Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con

l'intervento dei signori:

Dott. Eugenio LAZZERI

- Presidente

Dott. Adolfo METRO

- Consigliere

Dott. Saverio ROMANO

- Consigliere, rel. est.

F.to Eugenio Lazzeri

F.to Saverio Romano

F.to Mara Vagnoli - Collaboratore di Cancelleria

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 18 DICEMBRE 2002

Firenze, li 18 dicembre 2002

Il Collaboratore di Cancelleria

F.to Mara Vagnoli



COMUNE DI GROSSETO

ALL 4

MINUTA

izi Giuridici e Legali

Li, 22 agosto 2003

comandata A.R.

Sig. Bruno Falzea
FLZBRN56B08H224A
W. Mozart. 23
10 Grosseto



2.

izio Finanziario
e

getto: Comune di Grosseto/Bruno Falzea - Sentenza del TAR della Toscana n° 3396/02 -
upero spese.

Con riferimento alla Sentenza del TAR della Toscana n° 3396/02 del che si allega in
ia, al fine del recupero della somma di €. 2000,00, più spese 10% =200,00, più Cap. 2% =44,00
/A al 20% = 448,80, relativa alla spese di onorario e di giudizio, si richiede perciò alle S/V il
amento della somma complessiva di €. 2692,80.

Si comunica altresì, che in caso di omissione del pagamento entro e non oltre 15 giorni dal
vimento della presente saremo costretti, al recupero coattivo della somma.

**Il Pagamento dovrà essere effettuato alla Tesoreria del Comune di Grosseto c/o Banca
Monte dei Paschi di Siena in Piazzetta del Monte,4, a Grosseto, CAB - 14300 ABI - 1030
N - E, specificando che il pagamento si riferisce alle spese giudiziali relative alla sentenza
oggetto.**

Per Ulteriori informazioni si prega di contattare i Servizi Giuridici e Legali, Piazza
omo,1, Grosseto - tel.0564488205.

Distinti saluti.

Il Funzionario Responsabile
Avv. Susanna Cruciani

Posteitaliane

A. R.

Avviso di ricevimento
Mod. 23-I/O Cod. W8401E

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GROSSETO

Da restituire a Piazza Duomo, 1 - 58100 GROSSETO

Via UFFICIO LEGALE

58100

C.A.P.

GROSSETO

Località

GR

Provincia

Avviso di ricevimento

Raccomandata Pacco

Assicurata Euro _____

1970455137

Numero

Data di spedizione 25 AGO. 2003 Dall'ufficio postale di GROSSETO FERROVIA

Destinatario FALFA & BRUNO

Via W. A. MOZART, 23

C.A.P. 58100 Località GROSSETO

L1 (001) - Ed. 09/02


Bruno Falfa
Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bono dell'ufficio di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:
• Invi multipli a un unico destinatario
• Sottoscrizione rifiutata



Comune di Grosseto
Direzione Affari Generali
Servizi Giuridici e Legali

ALL 5
MINUTA

Amministrazione Comunale di Grosseto

Grosseto, 01/04/2008

num. 41191
del: 02.06.08
invece: [firma]

comandata A.R.

Sig. Bruno Falzea
Via W. A. Mozart, n°23 .
58100 Grosseto (GR)

e. p.c Al servizio Finanziario

Oggetto : **Richiesta pagamento spese di lite relative alla Sentenza del T.A.R. della Toscana n° 3396/2002**

In riferimento alla sentenza del T.A.R. della Toscana n° 3396/2002(che si allega) con la quale si richiede alla S.V. il pagamento della somma di €. 2000,00 oltre accessori come per legge, per una somma complessiva pari ad €. 2754,00.

Se non è presente, altresì che in assenza di pagamento entro e non oltre 30 gg. dal ricevimento della presente, sarà intrapresa azione esecutiva in V/S danno.

Il Pagamento dovrà essere effettuato alla Tesoreria del Comune di Grosseto c/o Banca Monte dei Paschi di Siena in Piazzetta del Monte,4, a Grosseto, codice IBAN 21E0103014300000003288381, specificando che il pagamento si riferisce alle spese processuali relative alle sentenza in oggetto.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare i Servizi Giuridici e Legali, Piazza Duomo,1, Grosseto - tel.0564/488205.

Distinti saluti.


Il Funzionario Responsabile
Avv. Susanna Cruciani

Posteitaliane

A.R.

Avviso di ricevimento
Modello 23 I/O - MOD. 01303 (EX 9841E) - St. [3] Ed. 07/05



AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GROSSETO
Piazza Duomo, 1 - 58100 GROSSETO

UFF. LEGAL
58100 GROSSETO

(R.C.F.A.R.)
GR

Avviso di ricevimento

Raccomandata Pacco
 Assicurata Euro _____

Numero 1350391040

Data di spedizione 02 APR. 2008 Dall'ufficio postale di _____

Destinatario BRUNO FALZEA
Via W. A. MOZART, 23
C.A.P. 58100 Località GROSSETO

Firma per esteso del ricevente (Nome e Cognome) *Luigi Antonicelli* Data 02 APR 2008 Firma dell'incaricato alla distribuzione *DEB...* Bollo dell'ufficio di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01.
 Invii multipli a un unico destinatario
 Sottoscrizione rifiutata